

POLIZZE ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA

1. INFORTUNI (numero 1331/ 77 / 327 da citare nella denuncia)

1. L'assicurazione è operante limitatamente al caso di ricovero in Istituto di Cura
2. A ciascun iscritto la Società corrisponderà una indennità di € 70,00 (settanta) per ogni giorno di ricovero e per la durata massima di giorni 55 (cinquantacinque) per ogni ricovero;
3. Il primo giorno di ricovero non è indennizzabile.
4. Estensione al gesso, comprese fasciature contenitive o altro mezzo di contenzione immobilizzante, per una diaria di € 25,00. La diaria viene corrisposta, solo per il periodo di guarigione prescritto dall'Istituto di Cura, anche qualora all'iscritto venga accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, al coccige, alle costole, per la cui cura non necessiti l'applicazione di una ingessatura, di una fasciatura contenitiva o di altro mezzo di contenzione immobilizzante. Massimo indennizzo di 20 gg. con i primi 3 gg. di franchigia

2. RESPONSABILITA' CIVILE (numero 1331/65/37528778 da citare nella denuncia)

GARANZIA DANNI

art. 13/A oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale-interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi ed il personale scolastico, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestata per conto di Istituti Scolastici.

art. 13 - Massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di Euro 300.000,00 per ogni sinistro.

GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

14/A - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale-interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la pubblica amministrazione, e derivanti da fatti colposi o negligenti dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima applicazione e/o interpretazione di norme di leggi, regolamenti e/o disposizioni di enti ed organi della pubblica amministrazione, commessi nell'espletamento delle sue funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestata per conto di Istituti Scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo.

art. 14 - Massimali

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 36.000,00 per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate a d ogni Assicurato.

3. TUTELA GIUDIZIARIA (numero 1331/71/58380134 da citare nella denuncia)

QUALI SPESE

Onorari, spese e competenze del legale LIBERAMENTE SCELTO dalle persone assicurate, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza.

IN QUALE AMBITO

Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell'ambito del Lavoro Dipendente con esclusione di ogni evento connesso alla Vita Privata extraprofessionale, alla circolazione stradale, alla proprietà o conduzione di immobili.

PER QUALI EVENTI

- 1) **Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni.**
- 2) **Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.**
- 3) **Spese di resistenza** avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. **L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.**
- 4) **Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di archiviazione per mancanza del danno. Nel caso in cui le spese legali siano liquidate in sentenza, la Società rimborserà l'importo indicato nella stessa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà, su richiesta motivata, all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. La Società rimborserà inoltre le spese eventualmente sostenute nella fase preliminare del processo; la garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.**

Per estensioni, franchigia, esclusioni e gestione dei sinistri si consiglia di rivolgersi alle segreterie provinciali. L'elenco aggiornato delle sedi è disponibile sul sito Uil Scuola nella sezione 'dove siamo'.

Le assicurazioni di cui alle presenti polizze di riferimento saranno prestate da Unipol Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italia), tel. 051.5077111 - fax 051.375349, sito internet: www.unipolassicurazioni.it, società unipersonale soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a Unipol Assicurazioni S.p.A. -Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) -Tel.: 02.55604027 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 02.51815353, E-mail: reclami@unipolassicurazioni.it.